

P24057 – Laboratorio seminariale

Procedure di riscossione coattiva dei crediti previdenziali e opposizioni: questioni processuali

La disciplina dell'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali e della relativa opposizione è caratterizzata da profili di specialità rispetto alle norme generali sulla riscossione (Cass. Sez. Un., 8 marzo 2022 n. 7514; Cass. 19 giugno 2019, n. 16425)

L'iscrizione a ruolo è soltanto uno dei meccanismi che la legge accorda all'INPS per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie:

“- l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all'INPS per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie (su tale alternativa, per l'analoga posizione dell'INAIL, v. anche Cass. 6 agosto 2012 n. 14149);

- coerentemente, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;

- l'art. 25 cit. d.lgs. n. 46 del 1999 prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale e ciò è dimostrato: dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie; dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass. 25 maggio 2012 n. 8350); dalla non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie; dalla ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza; dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale” (Cass., 12 marzo 2018 n. 5963; Cass. 8 agosto 2017 n. 19708 del 2017; Cass. 23 febbraio 2016, n. 3486; Cass. 29 ottobre 2019 n. 27726; Cass. 5 luglio 2021 n. 18947).

La disciplina della riscossione dei crediti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione:

“Il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da

disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004):

- a) **opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto**, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
- b) **opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.** ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.);
- c) **opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.** nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).

La qualificazione dell'azione rileva:

- ai fini dell'eventuale assoggettamento dell'azione ad un termine di decadenza;
- ai fini dell'individuazione del legittimato passivo;
- ai fini del regime impugnatorio della sentenza

Opposizione a ruolo ex art. 24 d. lgs. n. 46/1999 e opposizione per vizi formali della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito

Con l'azione ex art. 24 d. lgs. n. 46/1999 si lamenta l'insussistenza originaria, totale o parziale, dell'obbligo contributivo, quali la mancanza dei presupposti soggettivi od oggettivi per il sorgere dell'obbligazione contributiva, oppure l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito dell'ente previdenziale, compresa la prescrizione (maturata prima della notifica dell'atto impositivo).

L'opposizione deve essere proposta nel termine di decadenza di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito: "costituendo onere della parte opponente di dimostrare la tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, il relativo accertamento, involgendo la verifica della proponibilità della domanda, può essere eseguito d'ufficio, ex artt. 421 e 437 c.p.c., anche con l'acquisizione di elementi attinti aliunde (così da ult. Cass. nn. 19226 del 2018 e 21153 del 2019)" (Cass., 15 aprile 2021 n. 10031);

E' fatto salvo il caso di errore determinato dall'indicazione inesatta nella cartella di pagamento del termine per proporre opposizione: *“In tema di riscossione di contributi previdenziali, ove la cartella esattoriale contenga l'indicazione di un termine per proporre opposizione superiore rispetto a quello previsto dalla legge, vale il termine indicato in cartella e non quello fissato dal legislatore, dovendosi ritenere che l'errore di diritto commesso nell'atto notificato sia idoneo, anche alla luce del principio di congruità e intellegibilità della motivazione del provvedimento amministrativo, a ingenerare nel destinatario un errore scusabile, tale da far sorgere in lui un ragionevole affidamento nel diverso e maggiore termine indicato dall'autorità competente. (Nella specie, la cartella di pagamento notificata dal concessionario della riscossione conteneva l'indicazione, ai fini dell'opposizione, del termine di sessanta giorni in luogo di quello di quaranta contemplato dall'art. 24, d. lgs. n. 46 del 1999; la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito con cui era stata giudicata tardiva l'opposizione proposta oltre il termine legale, ma nel rispetto del più ampio termine indicato in cartella)”* (Cass. 27 ottobre 2017 n. 25667; cfr. anche Cass., 27 novembre 2015 n. 24300 in relazione al preavviso di fermo amministrativo).

La mancata tempestiva opposizione alla cartella di pagamento determina l'incontestabilità della pretesa contributiva (impedendo tra l'altro l'accertamento giudiziale della prescrizione maturata anteriormente alla notificazione della cartella: cfr. Cass. 29 marzo 2023 n. 8853; Cass., 22 marzo 2023 n. 8198).

Nell'opposizione a ruolo ex art. 24 d. lgs. n. 46/1999 unico legittimato passivo è l'ente impositore

“In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denunciatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione.

Come è per l'opposizione a cartella di pagamento... anche per l'opposizione ad avviso di addebito, la relativa notifica al concessionario vale quale litis denunciatio (Cass.16425/19, Cass.15551/23), senza che possa darsi soccombenza dell'opponente nei confronti dell'AdER ai fini dell'art.91 c.p.c.” (Cass. 19 luglio 2024 n. 19985; cfr. Cass. Sez. Un. 8 marzo 2022 n. 7514; Cass. 29 marzo 2023 n. 8853).

E' tuttavia possibile proporre con un unico atto due diversi tipi di opposizione.

In questa ipotesi:

- **ognuna delle due opposizioni resta soggetta al rispettivo termine di decadenza:** perché siano ammissibili i due tipi di opposizione proposti con l'unico atto è necessario che risultino rispettati, per ciascuna, i termini perentori rispettivamente stabiliti per la relativa attivazione (Cass., 27 febbraio 2019 n. 5758; Cass., 6 aprile 2016, n. 6704; Cass., 17 luglio 2015 n. 15116; Cass. 17 luglio 2015, n. 15116; Cass. 12 marzo 2012, n. 3861; Cass. 30 novembre 2009, n. 25208; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25757;

- **ogni opposizione conserva il proprio regime impugnatorio:** *“nell'ipotesi in cui una unica sentenza contenga sia decisioni riguardanti il merito della pretesa e sia decisioni riguardanti la regolarità formale del procedimento (quali in articolare quelle della cartella e/o della notificazione), ciascun tipo di decisione è assoggettata al proprio regime impugnatorio: rispettivamente: appello, per le prime ...e ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., per le seconde, salvo il rispetto del principio dell'apparenza (ex multis: Cass. 13 giugno 2006, n. 13655; Cass. 29 settembre 2009, n. 20816)”* (Cass., 6 aprile 2016, n. 6704; Cass., 28 luglio 2020 n. 16133);
- **la proposizione unitaria delle due opposizioni non ha riflessi sulla legittimazione passiva**, che è in capo all'ente impositore nell'opposizione a ruolo ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 e in capo all'agente della riscossione nell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass., 27 febbraio 2019 n. 5758)

Il sistema deve essere così ricostruito (**Cass. 28 luglio 2020, n. 16138**):

“In via generale occorre premettere che l'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, va proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento nei confronti dell'ente impositore, come prevede il comma V nel testo modificato dall'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, integrato dalla relativa legge di conversione.

Questa Corte ha ribadito in più occasioni (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; n. 13982 del 2007; n. 26359 del 2013; n. 12333 del 2015; nn. 11515 e 18262 del 2017; n. 8543 del 2018) che l'opposizione a cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi.

L'opposizione per vizi di forma della cartella invece va proposta nella forma e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. nn. 15116 e 21080 del 2015; Cass. n. 6704 del 2016) nei confronti del concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva (art. 10 d.P.R. n. 602 del 1973).

La distinzione tra le due azioni non esclude che le stesse possano essere proposte contestualmente ed in tal caso, trattandosi di un unico atto che introduce due diverse azioni, quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore (art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva (art. 10 d.P.R. n. 602 del 1973).

Non si realizza comunque un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario per la riscossione, ma la presenza di entrambi è mera conseguenza della duplicità di azioni (v. Cass. n. 16425 del 19/06/2019).

La distinzione tra titolarità del credito e titolarità della procedura di riscossione coattiva non comporta tuttavia che con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore si spogli del proprio credito, né che la sua posizione resti insensibile alle vicende della riscossione. Poiché la cartella di pagamento costituisce titolo esecutivo, è infatti evidente che il titolare della pretesa ha interesse alla formazione del titolo per un più celere realizzazione del credito.

Ciò comporta che nel giudizio ex art. 24 comma V del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 l'ente impositore ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia revocato o annullato la cartella di pagamento, e ciò anche se sia stata contestualmente emessa una pronuncia dichiarativa del credito, venendo in tal modo privato del titolo esecutivo che ne consente la realizzazione coattiva”.

L'opposizione ex art 24 d.lgs. n. 46/1999 introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale.

Pertanto:

- **il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità**, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (così Cass. nr. 14149 del 2012 e numerosissime, successive conformi: tra le più recenti, v. Cass. nr. 11348 del 2021);
- ciò vale ad esempio in caso di intervenuta decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999 (cfr. giurisprudenza sopra), o in caso di difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione di un accertamento, ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, (Cass., 16 dicembre 2021 n. 40416; Cass., 9 maggio 2019 n. 12361; Cass. 6 luglio 2018 n. 17858
- l'obbligo di esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale *“sorge già solo in presenza ... della richiesta, da parte dell'Ente, del rigetto dell'opposizione e/o della condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte, Cass. nr. 3486 del 2016 e successive conformi), con la conseguenza che, **se all'esito del giudizio di opposizione, il credito accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma (v. in motivazione Cass. nr. 1558 del 2020)”** (Cass., 28 giugno 2022 n. 20726; Cass. 20 luglio 2021 n. 20727; Cass. 23 febbraio 2016 n. 3486);*
- l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, come nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo; pertanto **l'Istituto assicuratore, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale e non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale per il pagamento della minor somma eventualmente dovuta** perché già ricompresa in quella di conferma della cartella e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva (Cass. 20 luglio 2018 n. 19469; Cass, 22 dicembre 2023 n. 35889; Cass. 23 ottobre 2023 n. 29343);
- *“gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. Dopo l'iscrizione a ruolo **neppure potrebbero incidere sulla procedura di riscossione vizi propri dell'accertamento ispettivo**, considerato che nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dall'art. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità*

della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalida il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. n. 4225 del 21/02/2018, Cass. n. 3269 del 10/02/2009) o, si aggiunge, pur in presenza di un accertamento comunque viziato (seppur dovendosi valutare il valore del relativo verbale a fini di prova)" (Cass. 10 marzo 2020 n. 6753; Cass., 21 ottobre 2020, n. 22986; Cass. 5 gennaio 2022 n. 183);

- **in caso di contributi a percentuale relativi a maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio tributario e l'opposizione ad avviso di addebito:** "Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza di sospensione di un giudizio di opposizione ad avviso di addebito in materia di contributi previdenziali, in attesa della definizione del giudizio tributario pendente, pur fondato sullo stesso accertamento unificato dell'Agenzia delle entrate)" (Cass. 24 maggio 2018 n. 12996);
- **grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa** (Cass. 28 aprile 2017 n. 10583; 6 novembre 2009 n. 23600; Cass. 11 febbraio 2020 n. 3279)

Quanto agli oneri di contestazione in capo all'opponente:

secondo una prima – isolata - pronuncia, "nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell'INPS, parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile" (Cass., ord. 26 ottobre 2018 n. 27274);

le successive pronunce sono invece nel senso che "in tema di opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti contributivi, **il principio per cui la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto ne rende inutile la prova siccome non più controverso, trova applicazione solo quando la parte opponente, attrice in senso formale ma convenuta in senso sostanziale, non prenda posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in quanto, attribuendo analoga efficacia di allegazione ai fatti contenuti in atti extraprocessuali (quale la cartella esattoriale), verrebbe interrotta la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c.**" (Cass. ord. 4 dicembre 2019 n. 31704; Cass., ord. 27 febbraio 2020 n. 5416; Cass. ord. 24 agosto 2020 n. 17604; Cass. 7 febbraio 2022 nr. 3765 del 2022).

Cass. 4 dicembre 2019 n. 31704 così motiva:

“considerato in diritto

che, con il primo motivo, l'INPS denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che dovessero formare oggetto di prova anche le circostanze da esso ritualmente allegare e non contestate in sede di opposizione; ...

che, con riguardo al primo motivo, va premesso che è costante, nella giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione secondo cui, nell'ambito del processo del lavoro di cui agli artt. 409 ss. c.p.c., l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 c.p.c., che addossa al convenuto l'onere «di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione» e lo riferisce espressamente «ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda», di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto ed alle esigenze istruttorie (Cass. S.U. nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004);

che, nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l'anzidetta affermazione va precisata nel senso che, rivestendo l'ente previdenziale, benché convenuto, la qualità di attore in senso sostanziale (così Cass. 19649 del 2018, sulla scorta di Cass. n. 14149 del 2012), una non contestazione dei fatti costitutivi della sua pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora, a seguito della sua costituzione in giudizio, la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in cui, com'è noto, le parti possono «modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice»;

che, sebbene sia stato affermato che, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali, l'onere della prova gravante a carico dell'INPS, parte attrice in senso sostanziale, resterebbe condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile (Cass. n. 27274 del 2018), reputa il Collegio che tale orientamento non possa essere condiviso, dal momento che, attribuendo efficacia di "allegazione" a fatti contenuti in atti extraprocessuali (quali la preventiva notifica di un atto formale del creditore esplicativo della pretesa e delle sue ragioni, ravvisato in specie nella cartella esattoriale), interrompe la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, attestata dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416 c.p.c. (così Cass. S.U. n. 11353 del 2004, cit.);

che, con riguardo al caso di specie, l'INPS ha preteso di fondare la sussistenza di una non contestazione, da un lato, sulla circostanza che in nessuno dei ricorsi in opposizione a cartella proposti dall'odierna controricorrente vi sarebbe «contestazione circa la [...] corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle di cui al CCNL applicabile» (così il ricorso per cassazione, pag. 4), dall'altro sul rilievo secondo cui codesta contestazione non sarebbe stata contenuta nemmeno nell'atto di appello, essendosi l'odierna controricorrente limitata a censurare «la

decisione del Tribunale di ritenere provate tutte le circostanze del verbale ispettivo, sulla base dell'erroneo presupposto che [non] erano state oggetto di espressa contestazione» (ibid., pag. 5);

che, formulata negli anzidetti termini, la censura è per un verso infondata, non potendo, come anzidetto, attribuirsi valore di "allegazione" ai fatti contenuti in atti extraprocessuali, e per altro verso inammissibile per difetto di specificità, nulla dicendosi circa il contegno serbato dall'odierna controricorrente nella sede espressamente deputata all'eventuale contestazione (vale a dire, come parimenti s'è detto, all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c.), né precisandosi in che modo le circostanze pretesamente non contestate erano state veicolate nella memoria di costituzione, in spregio al consolidato principio secondo cui il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l'omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente tanto il contenuto delle allegazioni quanto il contenuto degli ulteriori atti difensivi della controparte, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (arg. ex Cass. n. 12840 del 2017), e fermo restando che l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando viceversa escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, derivandone, in caso contrario, l'inammissibile effetto di demandare alla controparte e al giudice l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo (così, da ult., Cass. n. 3022 del 2018)".

Inoltre, "l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste solo in relazione agli atti processuali e non con riferimento ad atti extraprocessuali, quali sono i verbali ispettivi degli enti previdenziali, altrimenti viene ad interrompersi la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva escluso la violazione del principio di non contestazione con riferimento ai verbali ispettivi di un ente previdenziale convenuto in un giudizio per accertamento negativo dell'obbligo contributivo)" (Cass. 28 agosto 2024 n. 23214).

La notifica della cartella di pagamento è acquisibile anche d'ufficio: *"In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti" (Cass., 16 agosto 2022 n. 24813, che così motiva: "Questa*

Corte, con specifico riferimento alla relata di notifica della cartella esattoriale, prodotta dal concessionario (Cass. nr. 14755 del 2018, seguita, tra le altre, da Cass. nr. 23518 del 2019; Cass. nr.24027 del 2021), ha precisato come la tardiva costituzione, in giudizio, della parte non sia di ostacolo, ex se, alla acquisizione d'ufficio del documento, indispensabile ai fini della decisione, nel rispetto dell'onere di deduzione, in giudizio, dei fatti; il giudice d'appello, dunque, non può limitarsi a rilevare la tardività della produzione di documenti indispensabili per il giudizio, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti”

Quanto al rapporto tra giudizio di accertamento negativo relativo ad un accertamento ispettivo e opposizione a cartella o avviso di addebito ex art. 24 d. lgs. n. 46/1999: *“La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel precedente giudizio di accertamento negativo del credito - nella specie opposizione avverso la nota di variazione della posizione assicurativa territoriale (cd. p.a.t.) - perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in precedenza”* (Cass. 7 marzo 2024 n. 6199; cfr. anche Cass. 10 marzo 2020 n. 6753, che afferma che la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo).

Cass. 7 marzo 2024 n. 6199 così motiva:

“che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che, non avendo egli impugnato le cartelle esattoriali successivamente notificategli relativamente alle medesime pretese già oggetto del presente giudizio di accertamento negativo del debito per premi e contributi, nessun interesse poteva residuargli alla decisione della presente controversia, essendo ormai la sottostante questione di diritto irretrattabilmente preclusa per effetto della mancata opposizione alle cartelle; che, a fondamento della censura, parte ricorrente ha evidenziato il contrasto tra l'anzidetta statuizione e il principio di diritto enunciato da Cass. n. 16203 del 2008, secondo la quale una volta che sia stata introdotta, e sia in corso, una causa di merito sulla fondatezza della pretesa contributiva previdenziale, non occorrerebbe che il contribuente instauri un secondo separato giudizio relativo anch'esso al merito sostanziale della pretesa dell'ente previdenziale, come è il giudizio di opposizione contro l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, atteso che la mancata proposizione dell'opposizione ex art. 24 cit. integrerebbe soltanto una preclusione di carattere processuale, come tale irrilevante rispetto a questioni di merito già validamente proposte in giudizio, sicché essa non potrebbe

in ogni caso incidere sulla validità e sull'efficacia di una sentenza di accertamento negativo della pretesa contributiva previdenziale pronunciata in accoglimento della domanda del contribuente proposta prima di detta opposizione;
che il motivo è infondato, avendo questa Corte ormai superato l'orientamento dianzi cit., affermando piuttosto che, prevedendo l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, uno specifico mezzo dell'impugnazione del ruolo da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, e dunque sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, nessun risultato utile potrebbe più conseguire il contribuente che, prima della notifica della cartella esattoriale, abbia intrapreso un giudizio di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, impugnando ad es. il verbale recante l'accertamento ispettivo (così da ult. Cass. n. 6753 del 2020);
che si deve semmai aggiungere, in questa sede, che la diversa opinione di Cass. n. 16203 del 2008, cit., trascura di considerare che, contrariamente a quanto avviene nella riscossione mediante ruolo dei tributi, l'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo dei crediti degli istituti previdenziali, ossia il verbale di accertamento o altro equipollente, non è un atto per il quale la legge prevede l'impugnazione entro termini perentori, l'unico termine perentorio essendo invece posto dall'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per l'opposizione all'iscrizione a ruolo, che decorre dalla notifica al debitore della cartella esattoriale;
che pertanto, se appare logico sostenere che, nel sistema della riscossione dei tributi, una tempestiva opposizione alla cartella esattoriale non potrebbe mai rimettere in discussione l'accertamento dell'amministrazione finanziaria già consolidatosi per mancata tempestiva impugnazione, non è possibile estendere siffatto principio alla riscossione dei contributi previdenziali, in mancanza di alcun termine perentorio per impugnare l'accertamento e in presenza, per contro, di un termine perentorio per l'opposizione a ruolo;
che, diversamente argomentando, si finirebbe surrettiziamente per disapplicare l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, non essendo logicamente configurabile una "preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale", come invece sostenuto Cass. n. 16203 del 2008, cit., e dovendo invece reputarsi – in linea con l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte – che la perentorietà del termine, importando la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi, abbia carattere sostanziale".

Alla riscossione dei crediti degli enti previdenziali non trova applicazione la decadenza per la notifica della cartella di pagamento prevista dall'art. 25 D.P.R. n. 602/1973: *"In tema di riscossione mediante ruolo, i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.l. 17 giugno 2005, n.106, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156, non sono applicabili ai crediti degli enti previdenziali, in quanto l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur prevedendo l'estensione delle disposizioni di cui al capo II del titolo I e del titolo II del d.P.R. 602 del 1973 anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17, tra cui rientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa salvo quanto previsto dagli articoli seguenti e dunque anche dagli artt. 24 e 25 del citato d.lgs. che, con riferimento a tali crediti, dettano una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione" (Cass. 5 giugno 2014 n. 12631; Cass.*

3 novembre 2015 n. 22436; Cass., 21 marzo 2018 n. 7093; Cass. 1 aprile 2019 n. 9012; Cass., 29 aprile 2021 n. 11348; Cass. 5 agosto 2022 n. 24306)

Quanto alle spese di lite:

- **secondo Cass. 1 agosto 2023 n.23434:**

“Non può essere condivisa, in primo luogo, la prospettazione, che configura l’INPS come parte soccombente.

Il giudizio di opposizione a cartella esattoriale, introdotto dalla società, instaura un giudizio a cognizione piena, che verte sulla fondatezza della pretesa dell’INPS (fra le molte, Cass., sez. VI-L, 6 luglio 2018, n. 17858).

È proprio tale pretesa che rappresenta l’oggetto precipuo del contendere e tale pretesa è stata riconosciuta, seppure in misura inferiore a quella richiesta con la cartella opposta.

La riduzione, pur sensibile, della somma originariamente richiesta non consente di configurare in capo al creditore una posizione di soccombenza, come questa Corte ha già affermato in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e di accoglimento parziale, quand’anche in misura minima, della domanda monitoria (Cass., sez. III, 12 maggio 2015, n. 9587).

Tali conclusioni sono state confermate dalla recente pronuncia richiamata dalla parte ricorrente (Cass., S.U., 31 ottobre 2022, n. 32061), che, in caso di domanda articolata in unico capo e di suo accoglimento parziale, esclude la possibilità di configurare la parte istante come soccombente (in senso conforme, dopo l’intervento delle sezioni unite, anche Cass., sez. II, 28 dicembre 2022, n. 37857).

Si deve poi considerare, in armonia con il principio di causalità, che presiede al riparto delle spese di lite (Cass., sez. III, 3 gennaio 2023, n. 52, punto 3.3. delle “Ragioni della decisione”), che la pretesa dell’INPS è stata radicalmente contestata dalla società nei diversi gradi di giudizio, con la richiesta, svolta in via principale, d’integrale annullamento della cartella opposta.

Non si può condividere neppure l’ulteriore premessa argomentativa del motivo di ricorso, che reputa possibile una liquidazione parcellizzata delle spese di causa.

La liquidazione delle spese, all’esito delle diverse fasi in cui il giudizio si è svolto, non può che essere improntata a una considerazione unitaria dell’epilogo del procedimento (da ultimo, Cass., sez. II, 14 febbraio 2023, n. 4477, che declina nel caso di specie le enunciazioni di principio di Cass., S.U., 31 ottobre 2022, n. 32061, cit.).

Da tali principi non si discosta la statuizione dei giudici d’appello, che scaturisce da una disamina dell’esito conclusivo del procedimento, contraddistinto dall’accoglimento parziale della domanda, contestata in radice dalla società nell’intero dipanarsi del processo”.

- **la sentenza delle Sezioni unite (Cass. Sez. Un., 31 ottobre 2022 n. 32061) richiamata dall’ordinanza statuisce che** *“In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della*

parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (principio affermato in riferimento ad un’ opposizione a precetto, con cui era stato intimato il pagamento della somma di euro 5.587,89, oltre a euro 394,19, a titolo di spese e compensi relativi all'atto di precetto, è l’ opposizione è stata ritenuta fondata soltanto con riferimento ad una differenza di euro 110,00 relativa al compenso dovuto per l'atto di precetto)

- **In materia tributaria è stato affermato che :***”In tema di spese nel giudizio tributario, l'impugnazione dell'atto impositivo da parte del contribuente per l'omesso riconoscimento di distinte ed autonome esenzioni o riduzioni su singoli immobili, in relazione alla medesima imposta, integra un'unica domanda articolata in una pluralità di capi, rispetto alla quale il parziale accoglimento, anche all'esito della riforma della sentenza impugnata in favore dell'ente impositore, costituisce idonea giustificazione della compensazione delle spese giudiziali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva disposto la compensazione delle spese di lite dell'appello in ragione della fondatezza parziale del gravame proposto dall'ente, essendo stata riconosciuta l'esenzione da Imu con riferimento a due dei sei immobili oggetto dell'avviso di accertamento impugnato)”* (Cass. 24 aprile 2024 n 11072)

Opposizione a ruolo ex art. 615 c.p.c.

“In relazione alla materia de qua (tra le ultime, v. Cass., sez. IV - L, n.18256 del 2020 per una sistematica ricostruzione della materia), questa Corte ha chiarito che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (che altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito, v. Cass. n. 12239/07) può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove l'allegazione di omessa notifica della cartella di pagamento sia strumentale alla deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. In tal caso, dunque, l'azione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (v. Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).

Ne consegue, pertanto, che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, la parte può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove allegghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); e ancora, per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi, sempre, per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (Cass. 22 dicembre 2021 n. 41226)

Unico legittimato passivo in relazione all'opposizione ex art. 615 c.p.c. fondata sull'intervenuta prescrizione del credito è l'ente previdenziale titolare del diritto di credito asseritamente prescritto (e non, invece, l'agente della riscossione), in quanto, poiché l'eccezione di prescrizione attiene al credito dell'ente previdenziale, quest'ultimo è il titolare nel lato passivo del rapporto oggetto di lite e quindi anche l'unico legittimato passivo, senza che sia ipotizzabile alcun litisconsorzio necessario sostanziale ex art. 102 c.p.c. (Cass. Sez. Un. 8 marzo 2022 n. 7514; Cass., 19 giugno 2019, n. 16425; Cass., 21 giugno 2019 n. 16757; Cass. 20 agosto 2019 n. 21534; Cass., 5 settembre 2019 n. 22292; Cass., 30 settembre 2019, n. 24371).

In particolare quanto all'opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione a ruolo ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999:

- ***“lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si allegghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni”*** (Cass., 2 settembre 2020 n. 18256; Cass., 6 aprile 2016, n. 6704; Cass. Sez. Un. 8 marzo 2022 n. 7514)
- ***“In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi*** (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016)” (Cass. 2 settembre 2020 n. 18256; Cass. 23 febbraio 2021 n. 4901; Cass. 8 marzo 2022 n. 7514).
- in tale ipotesi occorre peraltro ***“il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni”*** (Cass., 2 settembre 2020 n. 18256; Cass. 20 maggio 2021 n. 13863; Cass. 10 marzo 2023 n. 7156), trovando applicazione la disciplina dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; Cass. 8 novembre 2018 n. 28583; Cass. 24 gennaio 2018 n. 1766);
- ***“Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività***

dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S. C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento) (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016)" (Cass., 2 settembre 2020 n. 18256);

- in altre parole chi intenda recuperare opposizione avverso una cartella o un avviso non notificati, per far valere la prescrizione decorsa prima (ed in carenza) della notificazione di essi, ovvero l'infondatezza della pretesa contributiva solo successivamente conosciuta ha l'onere di proporre opposizione (ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999) entro 40 giorni dalla notificazione del primo atto successivo notificato (intimazione di pagamento, o preavviso d'iscrizione ipotecaria, o preavviso di fermo);
- **legittimato passivo nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione a ruolo ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 è unicamente l'ente impositore:** *"In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c."* (Cass. Sez. Un. 8 marzo 2022 n. 7514).

Quanto all'interesse ad agire in caso impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021 ha stabilito che *"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"*.

Sulla portata della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022 n. 26283), affermando che:

"In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli

artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.

In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrono accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.

Quanto ai riflessi sui giudizi in corso delle c.d. rottamazione:

Per la cd rottamazione ter, l'art. 3 co. 6 d.l. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, da legge n. 136/20018, dispone che:

“Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Del tutto identica è la disciplina prevista per la c.d. rottamazione quater dall'art. 1, comma 236, legge n. 197/2022 stabilisce che

“nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.

In applicazione di tale disciplina, Cass. 12 settembre 2024 n. 24479 ha sospeso il processo fino alla data di scadenza dell'ultima rata della procedura di rottamazione